

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2017

...[OMISSIS]...

CAPO VII

Certificazione ufficiale

Articolo 86

Prescrizioni generali relative alla certificazione ufficiale

1. La certificazione ufficiale ha come risultato il rilascio di:

- a) certificati ufficiali; o
- b) nei casi contemplati dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, attestati ufficiali.

L 95/70 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 7.4.2017

2. Laddove le autorità competenti delegano determinati compiti connessi al rilascio di certificati o attestati ufficiali, o alla

supervisione ufficiale di cui all'articolo 91, paragrafo 1, tale delega è conforme alle disposizioni degli articoli da 28 a 33.

Articolo 87

Certificati ufficiali

Gli articoli 88, 89 e 90 si applicano:

- a) quando le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, prescrivono il rilascio di un certificato ufficiale; e
- b) ai certificati ufficiali necessari ai fini dell'esportazione di partite di animali e di merci in paesi terzi o richiesti all'autorità

competente di uno Stato membro di spedizione dall'autorità competente di uno Stato membro di destinazione in

relazione a partite di animali e merci che devono essere esportate in paesi terzi.

Articolo 88

Firma e rilascio di certificati ufficiali

1. I certificati ufficiali sono rilasciati dalle autorità competenti.

2. Le autorità competenti designano i certificatori autorizzati a firmare certificati ufficiali e provvedono affinché tali

certificatori:

a) siano imparziali, esenti da qualsiasi conflitto di interessi e, in particolare, non si trovino in una situazione che potrebbe

compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della loro condotta professionale in relazione a quanto

oggetto della certificazione; e

b) abbiano ricevuto adeguata formazione sulla normativa la conformità alla quale è attestata dal certificato ufficiale e sulla

valutazione tecnica di conformità a tali norme nonché sulle norme pertinenti di cui al presente regolamento.

3. I certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati in base a uno dei seguenti presupposti:

a) conoscenza diretta, da parte del certificatore, dei fatti e dei dati aggiornati pertinenti per la certificazione, acquisita

tramite:

i) un controllo ufficiale; o

ii) l'acquisizione di un altro certificato ufficiale rilasciato dalle autorità competenti;

b) fatti e dati pertinenti per la certificazione, la cui conoscenza è stata accertata da un'altra persona autorizzata a tal fine

dalle autorità competenti e operante sotto il loro controllo, a condizione che il certificatore possa verificare l'esattezza di

tali fatti e dati;

c) fatti e dati pertinenti per la certificazione ottenuti dai sistemi di controllo interni degli operatori, integrati e confermati

dai risultati dei controlli ufficiali regolari, così che il certificatore abbia accertato che le condizioni per il rilascio del

certificato ufficiale sono soddisfatte.

4. I certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati solo sulla base del paragrafo 3, lettera a), del presente

articolo, quando la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lo richieda.

Articolo 89

Garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali

1. I certificati ufficiali:

a) recano un codice unico;

7.4.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95/71

- b) non sono firmati dal certificatore se non sono compilati o sono incompleti;
- c) sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;
- d) sono autentici ed esatti;
- e) consentono l'identificazione della persona che li ha firmati e della data di rilascio; e
- f) consentono di verificare facilmente il collegamento tra il certificato, l'autorità che lo ha rilasciato e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce cui il certificato si riferisce.

2. Le autorità competenti adottano tutte le misure opportune per impedire il rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli e l'uso improprio di certificati ufficiali.

Articolo 90

Competenze di esecuzione per i certificati ufficiali

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le norme atte a garantire l'applicazione uniforme degli

articoli 88 e 89 relativamente a:

- a) i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio, se le prescrizioni non sono definite nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- b) i meccanismi e le disposizioni tecniche per garantire il rilascio di certificati ufficiali esatti e affidabili e prevenire i rischi di frode;
- c) le procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati ufficiali e per il rilascio di certificati di sostituzione;
- d) le norme per il rilascio di copie autenticate dei certificati ufficiali;
- e) il formato dei documenti che devono accompagnare animali e merci dopo l'effettuazione dei controlli ufficiali;
- f) le norme per il rilascio di certificati elettronici e per l'uso di firme elettroniche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2.

Articolo 91

Attestati ufficiali

1. Quando il presente regolamento o le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, prescrivono il rilascio di attestati ufficiali

da parte degli operatori sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti, o da parte delle autorità stesse, si applicano

i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Gli attestati ufficiali:

- a) sono autentici ed esatti;
- b) sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione; e
- c) se riguardano una partita o un lotto, consentono la verifica del collegamento tra l'attestato ufficiale e tale partita o lotto.

L 95/72 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 7.4.2017

3. Le autorità competenti provvedono affinché il personale che esegue i controlli ufficiali per supervisionare il rilascio di

attestati ufficiali o, nel caso in cui gli attestati siano rilasciati dalle autorità competenti, il personale coinvolto nel rilascio di

tali attestati ufficiali:

- a) sia imparziale e esente da qualsiasi conflitto di interessi e in particolare non si trovi in una situazione che potrebbe

compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale rispetto a quanto è

certificato dall'attestato ufficiale; e

- b) abbia ricevuto adeguata formazione riguardo a:

- i) le norme la conformità alle quali è certificata dall'attestato ufficiale e la valutazione tecnica di conformità a tali norme;

- ii) le norme pertinenti figuranti nel presente regolamento.

4. Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali regolari per verificare che:

- a) gli operatori che rilasciano gli attestati si conformino alle condizioni stabilite nelle norme di cui all'articolo 1,

paragrafo 2; e

- b) l'attestato sia rilasciato sulla base di fatti e dati pertinenti, corretti e verificabili.

...[OMISSIS]...